



SERVIZI
SOLUZIONI

Oggetto: Nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) – Obblighi per le imprese e adempimenti in vista del 12 agosto 2026

PROSPETTIVE

Con la presente si informano le imprese che è entrato in vigore l' 11 febbraio 2025 il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come **PPWR** (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Il Regolamento abroga integralmente la previgente Direttiva 94/62/CE e, a differenza di questa, essendo un regolamento e non una direttiva, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di un decreto di recepimento nazionale. **Le sue disposizioni si applicheranno in via generale a decorrere dal 12 agosto 2026.**

Si segnala che a fine marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato una Linea Guida ufficiale e un documento di FAQ a supporto dell'applicazione del Regolamento, a conferma dell'imminente entrata a regime della nuova disciplina.

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale impiegato (plastica, carta, vetro, alluminio, legno) e dal contesto di provenienza (industriale, commerciale, artigianale o domestico). Sono ricompresi gli imballaggi primari, secondari e terziari, quelli riutilizzabili, nonché gli imballaggi per l'e-commerce e per l'asporto.

La normativa si rivolge a chiunque immetta sul mercato prodotti imballati: produttori di imballaggi, utilizzatori, importatori e distributori sono pertanto tutti coinvolti, sia pure con obblighi differenziati a seconda del ruolo ricoperto nella filiera.

Obiettivi e direttrici principali

La disciplina si fonda su tre direttrici principali:

- Riduzione dei rifiuti di imballaggio – obbligo di minimizzare il packaging, limitando imballaggi superflui o concepiti solo per aumentare il volume percepito del prodotto. Dal 2030, nel settore e-commerce e trasporto, lo spazio vuoto interno non potrà superare il 50% del volume totale dell'imballaggio.
- Riutilizzo e ricarica – introduzione di obiettivi vincolanti di riuso entro il 2030 e di obiettivi indicativi al 2040, per favorire modelli meno dipendenti dal monouso.
- Riciclabilità e contenuto di riciclato – rafforzamento dei criteri di riciclabilità degli imballaggi e introduzione di quote minime obbligatorie di materiale riciclato post-consumo, in particolare per gli imballaggi in plastica.

PARADIGMI SRL

VIA DELLA COSTITUZIONE 30

41058 VIGNOLA (MO)

059-765293

POSTA@PARADIGMI.NET

WWW.PARADIGMI.NET

C.F. / P.IVA 02813710361

R.E.A. MO - 0333623

CAP. SOC. 12.500 € I.V.



Regolamento (UE) 2025/40

Nuove regole europee su imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)

In vigore dal 12 agosto 2026

Applicabile direttamente in tutti gli Stati UE, senza recepimento nazionale

Le tre direttrici principali

Riduzione

stop a imballaggi
superflui

max 50% spazio vuoto
e-commerce dal 2030

Riutilizzo

obiettivi vincolanti
di riuso e ricarica

target 2030
indicativi al 2040

Riciclabilità

quote minime di
materiale riciclato

esenti parti plastica
sotto il 5% del peso

Obblighi chiave per le imprese

Limiti PFAS negli imballaggi alimentari e restrizioni su metalli pesanti

Etichettatura armonizzata UE e documentazione tecnica di conformità

Claim ambientali verificabili: stop al greenwashing su "eco", "green", "100% riciclabile"

Responsabilità estesa del produttore (EPR) rafforzata

Tappe principali

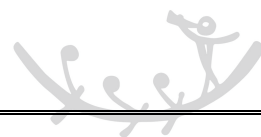


Cosa fare subito

1. Gap analysis sugli imballaggi in uso
2. Coinvolgere i fornitori sui materiali conformi
3. Rivedere etichette e claim ambientali
4. Predisporre la documentazione tecnica
5. Coordinare tecnico, acquisti e marketing

Il tempo stringe: agire ora evita riprogettazioni last-minute

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 — Per approfondimenti contatta il nostro ufficio



Principali obblighi per le imprese

1) *Contenuto di riciclato minimo*

L'art. 7 del Regolamento stabilisce obblighi di contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi in plastica. È prevista un'esenzione per le parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

2) *Restrizioni su sostanze chimiche (PFAS e metalli pesanti)*

Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore limiti stringenti sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, oltre alla conferma delle restrizioni già vigenti sui metalli pesanti.

3) *Etichettatura e requisiti informativi*

È previsto l'obbligo di adottare sistemi di etichettatura armonizzati a livello UE, per indicare la composizione dei materiali e agevolare la raccolta differenziata, nonché di documentare tecnicamente la conformità dell'imballaggio ai criteri del Regolamento e di rilasciare una dichiarazione con cui il fabbricante si assume la responsabilità legale della conformità del packaging immesso sul mercato.

4) *Dichiarazioni ambientali*

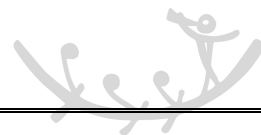
Diciture quali "100% riciclabile", "eco" o "green" dovranno essere verificabili e adeguatamente documentate, al fine di prevenire contestazioni per pratiche di greenwashing.

5) *Responsabilità estesa del produttore (EPR)*

Il Regolamento conferma e rafforza gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e di organizzazione dei sistemi di raccolta e riciclaggio.

Tempistiche principali

Data	Adempimento
11 febbraio 2025	Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40
12 agosto 2026	Applicazione generale del Regolamento (obblighi su etichettatura, riciclabilità, restrizioni PFAS, ecc.)
Entro il 2030	Obiettivi vincolanti di riutilizzo; limite del 50% di spazio vuoto per imballaggi e-commerce/trasporto
Entro il 2040	Obiettivi indicativi di riutilizzo



Settori maggiormente coinvolti

- Industria manifatturiera e meccanica: imprese che utilizzano imballaggi industriali in legno, metallo o materiali compositi per la spedizione di macchinari, componentistica e impianti.
- Logistica e distribuzione: operatori responsabili degli imballaggi da trasporto, tenuti a gestire sia gli obiettivi di riutilizzo sia la tracciabilità documentale.
- Settore alimentare: particolarmente interessato dalle nuove restrizioni sui PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Indicazioni operative finali

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alle imprese di attivarsi tempestivamente per:

1. effettuare una ricognizione (gap analysis) degli imballaggi attualmente utilizzati o immessi sul mercato, verificandone la conformità ai nuovi requisiti;
2. mappare la catena di fornitura, coinvolgendo i fornitori di imballaggi sulla disponibilità di materiali conformi (contenuto di riciclato, assenza di PFAS, riciclabilità);
3. rivedere i claims ambientali utilizzati in etichetta e nella comunicazione commerciale, assicurandone la verificabilità documentale;
4. predisporre la documentazione tecnica di conformità e la dichiarazione di responsabilità del fabbricante;
5. favorire il coordinamento interno tra uffici tecnici, acquisti, qualità e marketing, data la trasversalità degli obblighi introdotti;
6. monitorare la guidance e le FAQ pubblicate dalla Commissione europea, nonché eventuali provvedimenti nazionali di coordinamento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per eventuali approfondimenti dedicati alle imprese interessate, anche ai fini della predisposizione di un piano d'azione personalizzato in vista della scadenza del 12 agosto 2026.

Cordiali saluti.

Vignola, 22 luglio 2026



Dott. M. Mattioli